

NR. 100/2014 R.G.

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 26.5.2015 nel procedimento promosso

Da

..... S.R.L. con l'avv.

– attrice –

Contro

..... con l'avv. Rossi Chauvenet

– convenuta –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

E' opinione di questo Giudicante che parte attrice con la memoria integrativa non abbia sanato la nullità per indeterminatezza della *causa petendi* che era stata rilevata con l'ordinanza del 30.1.2015. Si premette quella che era stata la motivazione che aveva portato alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione

“
IL CASO.it

- a) *Gli attori indicano in via ipotetica il mancato rispetto della pari temporaneità nell'applicazione dell'anatocismo, laddove vi dovrebbe essere un'espressa presa di posizione sulla violazione della norma accompagnata dall'indicazione dei motivi del mancato rispetto del decreto legislativo n. 342/1999 e delle altre disposizioni rilevanti in materia (es. con l'indicazione del tasso in favore della banca e del tasso in favore del correntista che è stato applicato).*
- b) *Al punto 2 dell'atto di citazione, l'attrice fa generico riferimento a variazioni dei tassi applicati, mai concordate con il correntista, omettendo di indicare quali e quante variazioni si sono avute nel corso del rapporto contrattuale.*
- c) *Al punto 3 dell'atto di citazione l'attrice fa generico riferimento alle condizioni successive Alla legge n.154/1992 senza indicare quali siano state tali variazioni ed in che modo le stesse abbiano violato l'art. 16 della suddetta legge.*
- d) *Non è chiaro se l'attrice intenda contestare anche un'ipotesi di usura soggettiva, nel qual caso va presa specifica posizione sulla sussistenza dei diversi requisiti indicati dall'art. 644, comma 3, c.p.c., indicando altresì i trimestri nei quali si verifica tale particolare fattispecie di usura.*

1



- e) La contestazione sulla commissione di massimo scoperto appare assolutamente incerta in quanto da un lato da quanto riportato nella prima frase del punto 5 dell'atto di citazione sembra di desumere che parte attrice è priva del contratto di conto corrente, mentre dall'altro lato a pagina 10 vengono fatte delle contestazioni che lasciano supporre che vi sia stato un esame del testo contrattuale.
- f) Al punto 6 dell'atto di citazione ... l. si limita ad una generica contestazione sulla violazione delle norme inerenti i giorni di valuta, senza indicare quale norma, legale o contrattuale, sia stata violata e quali siano le singole violazioni imputabili alla banca"

Si consideri, quindi, quanto segue:

Punto a) dell'ordinanza del 30.01.2015

Parte attrice ha sufficientemente integrato l'atto di citazione, chiarendo che la contestazione attiene alla mancanza di previsione contrattuale fino al 2.2.2006 e ad alla mancata indicazione della periodicità degli interessi creditori nel contratto da ultimo ricordato.

Punto b) dell'ordinanza del 30.01.2015

Parte attrice ha giustificato la sua persistente omissione con la circostanza che la domanda da essa proposta avrebbe ad oggetto la mancata pattuizione di variazioni contrattuali successive all'anno 2003. Una simile domanda non risulta affatto nelle conclusioni di ... Si ricorda, inoltre, che il punto 2 dell'atto di citazione, a pagina 3, si pare con l'affermazione secondo cui "Nel corso del rapporto bancario di cui è giudizio si sono avute variazioni, mai concordate con il correntista", il che, a prescindere dall'omessa pattuizione, imponeva di individuare compiutamente le singole variazioni dei tassi di interesse effettuate dalla banca (operazione questa facilmente effettuabile sulla base della lettura degli estratti conto e della ulteriore documentazione che può essere chiesta all'istituto di credito ex art.119 TUB).

Punto c) dell'ordinanza del 30.01.2015

La contestazione sul c.d. *ius variandi* rimane assolutamente indeterminata. Sfugge evidentemente a parte attrice che presupposto per ogni contestazione in tale ambito è la compiuta e specifica allegazione delle singole modificazioni che si assumono peggiorative effettuate dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 118 TUB. Parte attrice, al di là del rilievo sulla "svista" (così testuale a pagina 4 della memoria integrativa) nella quale è incorso lo scrivente nel fare riferimento all'art. 16 della legge n. 154 del 1992 anziché all'art. 16 del contratto non ha indicato alcun ulteriore elemento per dare sufficiente concretezza alle sue contestazioni.

Punto d) dell'ordinanza del 30.01.2015

Parte attrice si è limitata a rimandare a quanto da essa evidenziato alle pagine da 7 a 10 del suo atto di citazione, con la conseguenza che la contestazione sull'usura soggettiva è rimasta del tutto



generica. Invero, non è di certo determinata una domanda che si limita ad indicare i trimestri nei quali la banca ha applicato un tasso superiore a quello medio, ma inferiore a quello soglia, ed a fare riferimento ai requisiti di legge della sproporzione del tasso e della difficoltà economica del correntista, senza fornire la benché minima spiegazione sulla sussistenza di tali requisiti nel caso concreto. Esempiativo della assoluta indeterminatezza della domanda è quanto scritto alla pagina 9 dell'atto di citazione allorché si è evidenziato che *"La condizione di difficoltà economica-finanziaria della società attrice si può evincere da vari fattori; a tale scopo, comunque, ci si riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, anche attraverso le memorie di cui all'art. 183, c. 6 di cui sin da ora si chiedi la concessione"*. Evidentemente a parte attrice sfugge la regola secondo cui con l'atto di citazione deve essere presa posizione specifica su tutti gli elementi fondanti la domanda proposta, mentre la memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. è limitata alle sole precisazioni delle domande già proposte ed all'eventuali strette repliche alla comparsa di costituzione e risposta (e nelle c.d. memorie n. 2 e 3 non è consentita l'attività assertiva che non sia, quanto alla memoria n. 2, stretta replica rispetto a quanto evidenziato dalla controparte con la c.d. memoria n. 1).

Spiace, infine, dover constatare l'utilizzo di un'espressione quale quella che si rinviene a pagina 6 della memoria integrativa dell'atto a firma dell'avv. *S. a*, nella quale si qualifica il richiamo all'art. 644 c.p.c. anziché all'art. 644 c.p. che si rinviene nella precedente ordinanza come *"talmente grossolano da non voler nemmeno pensare che il Giudice Istruttore dr. Luca Marani avesse inteso riferirsi a detto codice"*.

Punto e) dell'ordinanza del 30.01.2015

Si prende atto che con l'integrazione parte attrice ha chiarito che intendeva contestare la nullità per indeterminatezza della CMS

Punto f) dell'ordinanza del 30.01.2015

L'attrice ha risposto alla richiesta di integrazione, richiamando l'art. 120 TUB ed evidenziando che *"L'allegato 2 alla perizia (estratti conto) indica le migliaia di operazioni bancarie contabilizzate dalla banca in mancanza di specifica previsione ed in violazione delle NUB"*. *...* avrebbe, in realtà, se del caso mediante consulenza tecnica, dovuto indicare le regole, contrattuali o legali, violate per le diverse categorie di operazioni e per le singole operazioni. Certamente, si tratta di un'allegazione impegnativa laddove si sia in presenza, come nel caso di specie, di un rapporto contrattuale durato diversi anni. Tuttavia, non vi sono motivi per derogare alla regola generale, tanto più nel caso di specie nel quale la causa è stata introdotta mediante atto di citazione con domanda di accertamento, non essendovi, pertanto, come, invece, accade nelle cause di opposizione



a decreto ingiuntivo, la necessità di predisporre una compiuta difesa entro il termine (che in alcuni casi può rilevarsi breve) di 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio.

A fronte di una parziale risposta all'ordinanza di integrazione si pone il problema delle conseguenze. Il legislatore, a differenza delle ipotesi di nullità indicate al primo comma dell'art. 164 c.p.c. non detta una disciplina specifica per le nullità di cui all'art. 164, comma 3, c.p.c.. In termini generali, a fronte di un'omessa integrazione, ritiene questo Giudicante che le conseguenze non possano che essere quelle di cui all'art. 307, quarto comma, c.p.c., posto che l'integrazione è pur sempre una forma di rinnovazione. In ogni caso il richiamo all'integrazione del giudizio effettuato dal legislatore nella predetta disposizione del codice di rito può essere inteso in senso ampio e tale da ricomprendere l'ipotesi integrativa di cui si discute.

Ciò posto, l'alternativa che sembra porsi è quella tra una completa integrazione ed un'omessa od incompleta integrazione. Può solo farsi salva (in un'ottica volta a contemperare i formalismi del processo civile con la finalità di pervenire ad una pronuncia di merito cui mira la domanda giudiziale) l'ipotesi in cui la nullità persista su limitate o secondarie questioni, così facendo salva la validità di un atto che individua, per la gran parte delle questioni, gli elementi fondanti le diverse domande.

Nel caso di specie le uniche questioni dedotte con sufficiente determinatezza da sono quelle inerenti l'anatocismo e le commissioni di massimo scoperto. Troppo poco per ritenere che sussistano i presupposti per portare avanti un giudizio che, negli intendimenti di parte attrice (e secondo logica si aggiunge), deve essere deputato ad affrontare tutte le problematiche che possono influire sulla determinazione del rapporto di dare/avere tra banca e correntista (evitando parcellizzazioni della domanda che la Suprema Corte, in alcune ben note pronunce, sia pure incentrate sulla diversa tematica delle spese di lite, non ha mancato di stigmatizzare come abuso del processo). Invero, non avrebbe senso consentire la continuazione del processo su limitate questioni quando il presente il giudizio sarebbe destinato pressoché inevitabilmente ad essere seguito da altro processo avente ad oggetto questioni trattate in maniera deficiataria con l'atto di citazione e con l'atto integrativo (così costringendo la parte convenuta a difendersi compiutamente in due processi con maggiore spreco di tempo e di risorse).

Consegue da quanto si è detto l'estinzione del giudizio, nulla disponendosi sulle spese di lite ai sensi dell'art. 310 c.p.c.

P.Q.M.

1) Preso atto della persistente nullità dell'atto di citazione sui punti di cui in motivazione, dichiara l'estinzione del giudizio.


L.




2) Nulla sulle spese di lite

Si comunichi

Padova, 18 giugno 2015

H.G.I.
Dott. Luca Marani


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 18/06/2015



IL CASO.it

